

STATUTO FENIMPRESE

Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità - Turismo

ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

In data 10/11/2015 è stata costituita l'associazione Nazionale ai sensi degli art. 36 e seguenti c.c. denominata FenImprese – Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo con sede legale a Parma. Il trasferimento di quest'ultima non comporta in alcun modo la modifica dello Statuto. La FenImprese può istituire proprie sedi su tutto il territorio nazionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 2 SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

La FenImprese insieme con le associazioni territoriali, le federazioni regionali e le federazioni nazionali di categoria, costituisce il sistema di rappresentanza delle macro, micro, piccole e medie imprese individuate dalle norme dell'Unione Europea, nei settori d'appartenenza dell'attività primaria, secondaria e terziaria esistenti (artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, servizi, socio-sanitario, pesca, nautica, costruzioni, trasporti etc.), nonché di tutti i settori che svolgono un'attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica compresa la forma cooperativa.

La rappresentanza della FenImprese si estende anche alle altre forme di lavoro autonomo, parasubordinato, nonché di tutte le categorie di datori di lavoro riconosciuti come sostituti d'imposta, oltre ai privati cittadini che si trovano nella qualità di datori di lavoro. La FenImprese è titolare della rappresentanza generale della politica economica e sindacale sulle materie istituzionali di livello nazionale ed internazionale. Le associazioni territoriali promosse dalla FenImprese diventano titolari di detta rappresentanza.

ART. 3 SCOPI

La FenImprese è un'organizzazione nazionale, articolata su piani territoriali, ed esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi preposti. La FenImprese è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente, senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti delle attività commerciali, turistiche e quelle professionali, delle aziende agricole, delle aziende sanitarie dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle associazioni di imprenditori, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro parasubordinato, dei privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro e dei pensionati in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea. La FenImprese nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, ha per scopo:

- a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali;
- b) promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- c) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- d) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;
- e) intervenire nelle controversie sindacali, collettive e individuali;
- f) istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

- g) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, nonché l'organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- h) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;
- i) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa;
- j) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse tra i Paesi, a cominciare da quelli mediterranei, promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, la produzione e l'impiego delle energie integrative e rinnovabili;
- k) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;
- l) promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una convenzione con un ente bilaterale al fine di prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza, occupazione e mercato del lavoro;
- m) promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica e sociale alle imprese e agli associati;
- n) partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa, compresa la forma cooperativa;
- o) promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, agricola e tecnica (CAF, CAA, CAT, etc.) per la micro, piccola e media impresa, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti e pensionati nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro;
- p) promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;

- q) promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e dei cittadini in genere;
- r) promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e partecipare all'indirizzo di gestione di esse, anche per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone anziane;
- s) promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;
- t) promuovere, in seno all'Associazione, lo sviluppo di federazioni ed Unioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che svolgano mestieri identici e/o affini;
- u) designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Comitati, Consorzi, Commissioni e Associazioni;
- v) stipulare convenzioni con l'INPS in conformità alle disposizioni di legge per la riscossione delle quote associative e di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate, dai lavoratori autonomi e dipendenti soci, nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro, anche per il tramite delle federazioni nazionali di settore costituite;
- w) stipulare convenzioni con l'INPS ed altri Enti per la riscossione delle quote associative su pensioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 OCTIES della legge n. 485 dell'11/08/72;
- x) stipulare convenzioni con l'INAIL ed altri Enti per la riscossione delle quote associative e per quant'altro di interesse per gli associati;
- y) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto;

z) esercitare l'attività di editoria delegandone all'uopo la gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione, all'interno ed all'esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

aa) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l'attività di formazione viene così articolata:

- partecipare attivamente alle politiche formative dell'Unione Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;
- sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;
- promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei macro settori ATECO in materia di sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché di Igiene Alimentare e Medicina del Lavoro
- favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;
- valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;
- progettare moduli e tipologie dei corsi;
- coordinare le proprie attività con quelle degli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
- stabilire convenzioni con gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di sicurezza sul lavoro, occupazione e mercato del lavoro;
- promuovere l'orientamento professionale attraverso l'erogazione di borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le Università.

Per tali fini, la FenImprese potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all'associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese.

Inoltre, oltre l'azione diretta, la FenImprese potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.

ART. 4 DURATA

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre (trentuno) dicembre 2050 e si intende tacitamente prorogata fino all'eventuale scioglimento.

ART. 5 SOCI

Possono essere soci della FenImprese le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. I soci della FenImprese si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci aggregati. L'inquadramento dei soci, la loro distinzione ed i diritti e doveri che ne discendono, sono disciplinati dall'apposito regolamento.

5.1 Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti dei soci ordinari e sono componenti di diritto all'assemblea nazionale.

5.2 Sono soci ordinari tutte le associazioni interprovinciali, provinciali legalmente costituite e organizzate ai sensi dell'art. 35 del presente statuto e le associazioni e/o unioni delle altre forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

5.3 Sono soci sostenitori i lavoratori autonomi, le imprese ed enti riconducibili ai settori di cui all'art.2, nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro. L'adesione comporta il pagamento di una quota associativa annuale determinata con delibera della Giunta Esecutiva.

5.4 Sono soci aggregati le altre associazioni nazionali, territoriali e di categoria operanti nei settori di cui all'art. 2, le associazioni di imprese, anche se costituite da imprese italiane con sede ed operatività all'estero, gli enti e le altre istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici di cui all'art.3.

L'adesione comporta il pagamento di una quota associativa annuale determinata con delibera della Giunta Esecutiva. I soci aggregati non hanno diritto di voto.

ART. 6 MODALITA' DI ADESIONE

I soci sono ammessi secondo le seguenti modalità e secondo quanto indicato dalla stessa Giunta Esecutiva Nazionale per le associazioni territoriali del sistema:

6.1 La persona fisica, il titolare o il legale rappresentante delle imprese di cui all'art.2 deve sottoscrivere una richiesta di adesione contenente l'accettazione degli scopi e delle norme del sistema associativo della FenImprese. L'ammissione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.

6.2 Le associazioni e gli enti di cui all'art.5 devono presentare domanda di ammissione a firma del loro legale rappresentante al presidente della FenImprese, allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione, copia dei verbali da cui si evincono le cariche sociali e copia autentica dell'atto deliberativo di adesione. L'ammissione con validità dalla data di accettazione della domanda è ritenuta rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.

I soci con apposito consenso scritto autorizzano la FenImprese al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini previsti dallo Statuto e consentiti dalla legge.

ART.7 DIRITTI ED OBBLIGHI

I Soci, così come finora individuati, hanno diritto di usufruire di tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio previste dallo Statuto dell'associazione. Hanno diritto, inoltre, a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione alla FenImprese comporta l'obbligo di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione. In quanto appartenenti al sistema Nazionale, tutti i Soci dovranno rispettare scrupolosamente e legalmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto. I Soci, così come individuati nell'art.2, aderenti attraverso le strutture territoriali sono obbligati a pagare le quote associative nella misura, forma, modalità e tempi determinati annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale. L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai Soci, così come individuati nell'art. 5, iscritti nell'apposito registro e che siano in regola con i versamenti delle quote associative.

ART.8 CESSAZIONE DELL'ADESIONE

La qualità di Socio cessa:

1. per lo scioglimento dell'Associazione di cui all'art.35;
2. per recesso di cui all'art.9;
3. per l'esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva nei seguenti casi:
 - a) per gravi inadempienze nei confronti degli organi sociali, per attività contrarie all'interesse dell'Associazione, per comportamenti contrari al codice etico, per inadempienza dello Statuto o delle delibera adottate dagli organi sociali;
 - b) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - c) per la contemporanea partecipazione ad altre Associazioni costituite per gli stessi scopi, o per scopi contrastanti.

L'esclusione e/o il recesso del Socio comportano automaticamente la decadenza da ogni carica o mandato eventualmente ricoperto o affidatogli. In ogni caso il Socio non si considererà esonerato dagli impegni assunti a norma dei precedenti artt. 6 e 7. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

ART.9 RECESSO DEI SOCI

I soci di cui all'art. 5 possono recedere volontariamente dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. entro e non oltre la data del 30 novembre dell'anno in corso. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 5 per recedere devono comunicare tale decisione con lettera raccomandata A.R. entro e non oltre la data del 30 novembre dell'anno in corso, accompagnata dal verbale dell'Organo sociale che ha adottato tale deliberazione.

ART.10 ORGANI

Sono Organi della FenImprese:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;

- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri

ART.11 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, così come dall'art. 5 ed iscritti nell'apposito registro, in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio ha diritto al voto che può essere esercitato, in caso di suo impedimento, mediante delega scritta conferita ad altro Socio. In ogni caso nessun Socio potrà avere più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione ed i Revisori dei Conti effettivi. E' data facoltà al Presidente di invitare ai lavori assembleari rappresentanti amministrativi, enti pubblici, organizzazioni sindacali e personalità di spicco della vita sociale ed economica del Paese. Essi non hanno diritto al voto. I soci all'art. 5 non in regola con quanto disposto dagli artt. 7,35,40 dello Statuto non hanno diritto di partecipazione all'Assemblea.

ART.12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è demandata, su incarico del Presidente, alla Giunta Esecutiva. E' convocata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene nella sede dell'Associazione o altrove, purché sul territorio nazionale.

ART.13 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Si ritiene validamente costituita l'Assemblea quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni si ritengono approvate solo a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. Nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti. Il sistema di votazione è stabilito da chi presiede l'Assemblea. Le deliberazioni così approvate

vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni adottate vengono trascritte nel registro dei verbali e sono firmate dal Presidente e dal Segretario. I lavori assembleari sono disciplinati da apposito regolamento.

ART.14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha la competenza per:

1. l'elezione del Presidente;
2. la nomina e la determinazione, su proposta del Presidente, dei componenti della Giunta Esecutiva e del loro numero;
3. la nomina dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
4. la nomina dei componenti del collegio dei Proviviri;
5. la modifica dello Statuto secondo le modalità del successivo art. 50 del presente Statuto;
6. lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori da farsi secondo le modalità di cui al successivo art.51 del presente Statuto;
7. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale

ART.15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua mancanza provvederà all'elezione di uno proprio. Al Presidente è demandato l'incarico di designare, previa approvazione dell'Assemblea ed all'inizio dei lavori, fra i Soci presenti un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori.

ART.16 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a. il Presidente Nazionale;
- b. i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c. i rappresentanti dell'associazioni provinciali costituite ai sensi dell'art.35 del presente Statuto
- d. i rappresentanti degli Enti costituiti ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto;

- e. il rappresentante o i rappresentanti degli enti e delle società costituite dalla FenImprese
- f. I rappresentanti delle Federazioni Regionali costituite ai sensi dell'art.36 del presente Statuto
- g. I rappresentanti delle Federazioni Nazionali di Categoria costituite ai sensi dell'art.32 del presente Statuto.

In caso di dimissioni o altra causa, compreso l'impedimento permanente, di un membro del Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

ART.17 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale ha il compito di fissare le linee programmatiche, di politica generale e sindacale dell'Associazione. Il suo mandato dura Dieci anni. In particolare ha la competenza di:

1. esaminare ed indicare le direttive di massima sulle problematiche di carattere generale di interesse delle imprese di cui all'art. 2;
2. deliberare sulle materie proposte dalla Giunta Esecutiva;
3. approvare il regolamento di attuazione dello Statuto redatto dalla Giunta Esecutiva ed il regolamento di base per l'organizzazione delle associazioni territoriali;
4. approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, uno o più regolamenti per le rappresentanze di categoria, per le federazioni e per i settori di attività oltre quelli previsti dallo Statuto;
5. compiere, nel rispetto dello Statuto e delle eventuali direttive dell'Assemblea, tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale può nominare e revocare il Presidente Onorario dell'Associazione. Al Presidente Onorario è riconosciuta la partecipazione a tutti gli organi statutari e possono essergli attribuite rappresentanze esterne all'Associazione. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva o al Presidente il compimento di qualsiasi atto diverso da quelli espressamente elencati nel presente articolo.

ART.18 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno o comunque, ogni qualvolta venga ritenuto necessario dalla Giunta Esecutiva. Esso si riunisce anche su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti che possono anche proporre integrazioni all'ordine del giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno

quindici giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione viene fatta almeno sette giorni prima. L'invito di convocazione deve contenere oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della adunanza. L'adunanza è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui designato. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione ed i Revisori dei Conti effettivi. Esso è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione, quando siano presenti e rappresentati almeno la metà più uno degli stessi. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente. Ciascun componente ha diritto di voto che può essere anche esercitato, in caso di suo impedimento, mediante delega scritta conferita ad altro componente che, comunque, non potrà avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti ed a parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni così approvate vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni adottate vengono trascritte nel registro dei verbali e sono firmate dal Presidente e dal Segretario. I lavori del Consiglio Nazionale sono disciplinati da apposito regolamento.

ART.19 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

1. dal Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale;
2. da un numero pari di membri che va da un minimo di quattro ad un massimo di venti, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

I membri della Giunta Esecutiva restano in carica dieci anni. La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione viene fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione viene fatta almeno cinque giorni prima. L'invito di convocazione deve contenere oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della adunanza. L'adunanza è presieduta dal Presidente. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione ed i Revisori dei Conti effettivi.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione ai lavori della Giunta Esecutiva. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni adottate risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I lavori della Giunta Esecutiva sono disciplinati da apposito regolamento.

ART.20 COMPITI GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l'organo di governo dell'Associazione ed ha, pertanto, il compito di attuare le direttive strategiche ed operative adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Svolge le seguenti funzioni, sia in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 12 dello Statuto;
- b) predispone aggiornamenti e/o modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redige il regolamento di attuazione dello Statuto, il regolamento organizzativo di base e gli altri regolamenti previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- d) determina la forma e la misura delle quote associative;
- e) nomina e revoca il Direttore Generale ed il Segretario Generale dell'Associazione;
- f) nomina la Commissione dei Saggi di cui all'art. 47;
- g) ratifica la nomina dei rappresentanti nazionali della FenImprese presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Fondazioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere fatta dal Presidente;
- h) delibera sull'adesione ed esclusione dei Soci di cui agli artt. 5 ed 8;
- i) delibera sul trasferimento della sede, nonché sull'ampliamento e sulle modificazioni della stessa;
- j) delibera sulla partecipazione della FenImprese ad Enti, Fondazioni, Società, Associazioni, Consorzi ed altri organismi collettivi;
- k) delibera di istituire sedi e rappresentanze della FenImprese sia in Italia che all'estero;
- l) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

- m) delibera la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, di centri di assistenza fiscale, agricola e tecnici, di fondazioni, di enti e di centro studi;
- n) delibera l'istituzione di borse di studi e ne stabilisce i fondi;
- o) delibera l'istituzione o la soppressione della pubblicazione di propri notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli ed altre forme anche elettroniche di promozione e diffusione della FenImprese;
- p) delibera la costituzione delle Federazioni Nazionali di Categoria;
- q) delibera sull'adesione di Associazioni, delle Federazioni o Unioni di Categoria che ne facciano richiesta;
- r) delibera l'adesione della FenImprese ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali;
- s) può convocare assemblee territoriali e di categoria con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo, fissandone i criteri e le modalità di partecipazione e svolgimento;
- t) può sciogliere, verificare le condizioni di cui all'art. 37, gli organi collegiali e nominare all'uopo un commissario, nonché prevedere un periodo adeguato per la risoluzione della gestione commissariale;
- u) accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della Regione, e di altri Enti pubblici, di associazioni ed organismi privati nel rispetto delle norme vigenti;
- v) stabilisce e determina il compenso annuale dovuto al Presidente, nonché quelli forfettari per le altre cariche sociali;
- w) nomina, su proposta del Presidente, i componenti degli organi delle Federazioni Nazionali e delle Federazioni Regionali di Categoria e degli Enti costituiti ai sensi degli artt. 32 e 33 del presente Statuto;
- x) nomina su proposta del Presidente il consiglio di amministrazione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale, di centri di assistenza fiscale, agricola e tecnici, di fondazioni, di enti e di centro studi;
- y) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente Onorario;
- z) esercita i poteri ad essa delegati dal Consiglio Nazionale;
- aa) Istituisce, su proposta del Presidente, comitati tecnici in funzione del programma approvato dal Consiglio Nazionale e ne determina il regolamento di funzione.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendone alla stessa nella prima riunione successiva.

ART.21 DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

I componenti della Giunta Esecutiva indicati dal Presidente eletto possono in qualsiasi momento essere dallo stesso rimossi dall'incarico ove assumano atteggiamenti non in linea con l'indirizzo programmatico esposto dal Presidente Nazionale. Nel caso in cui si verifichi l'assenza per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, il componente viene dichiarato decaduto dall'incarico. Il nuovo membro è nominato per cooptazione dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso. Analoga modalità vale nel caso di dimissioni e/o sostituzione. Le eventuali richieste di dimissioni devono essere fatte pervenire al Presidente in forma scritta.

ART.22 IL PRESIDENTE

Il Presidente della FenImprese è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato è fissato in dieci anni e può essere rinnovato. Propone all'Assemblea la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva. Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Direttore e del Segretario Generale. Nomina e revoca tra i componenti della Giunta Esecutiva un massimo di cinque Vicepresidenti ai quali attribuire compiti di responsabilità nel quadro di attuazione degli indirizzi programmatici della FenImprese. Nomina e revoca i rappresentanti della FenImprese presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Fondazioni, Commissioni ed Organizzazioni. Nomina e revoca i membri del Comitato di Presidenza. Inoltre, su specifico mandato della Giunta Esecutiva, può nominare e revocare i componenti degli organi delle Federazioni Nazionali e Federazioni Regionali di Categoria e degli Enti costituiti ai sensi dell'art. 32 e 33 del presente Statuto. Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi statutari, ed ha la firma degli atti ufficiali della FenImprese. Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale della FenImprese e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte a terzi ed in giudizio; può compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

- a) stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;
- b) nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa di ogni ordine e grado;
- c) esercitare i poteri delegati dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui designato. Il Presidente può conferire incarichi per il compimento dei singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne alla FenImprese, all'uopo nominate e può inoltre conferire apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa. Può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, in possesso di competenze tecniche in relazione agli argomenti da discutere. In caso di sue dimissioni dovrà inviare relativa comunicazione a ciascun componente della Giunta Esecutiva. Con la cessazione della carica di Presidente, il Vicepresidente da lui designato assume la rappresentanza legale della FenImprese con l'obbligo di convocare entro i successivi quattro mesi l'Assemblea per la nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore.

ART.23 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente si avvale per l'esercizio delle sue funzioni, ed al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative, di un Comitato di Presidenza composto fino ad un massimo di dieci consiglieri da lui nominati. Ad essi, se necessario, può conferire deleghe specifiche. Queste deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese secondo un calendario prefissato dal Presidente.

ART.24 DIREZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Alla Direzione dell'Associazione può essere preposto un Direttore nella funzione di responsabile del funzionamento e sovrintendente a tutta l'attività della stessa. E' nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Resta in carica sino a dimissioni o revoca della nomina da parte della Giunta Esecutiva.

Attua le disposizioni adottate dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, ha la facoltà di proporre quelle soluzioni e/o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi sociali. Su delega del Presidente può stabilire o risolvere il rapporto di lavoro con il personale. Partecipa a tutte le riunioni degli organi della FenImprese, con facoltà di dare pareri relativamente agli argomenti in discussione e, in qualità di segretario, redige il verbale. Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Propone alla Giunta Esecutiva tutti i possibili accorgimenti per un migliore funzionamento della struttura nonché la nomina o la revoca dell'eventuale vicedirettore.

ART.25 SEGRETARIO GENERALE

Questa figura professionale può essere inserita nell'organico della struttura della FenImprese e nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Gli viene affidato il compito di attuare gli indirizzi programmatici e strategici messi a punto dalla Giunta Esecutiva. Resta in carica fino a dimissioni o revoca da parte della Giunta Esecutiva.

ART.26 CENTRO STUDI

La FenImprese può istituire un Centro Studi con il preciso obiettivo di dotarsi di una struttura capace di svolgere un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere tecnico, economico e sociale. Inoltre deve prestare consulenza tecnica ai suoi organi su particolari argomenti ad esso sottoposti. Il Centro Studi propone ed elabora le linee culturali della FenImprese, si avvale di uno o più comitati composti da persone di chiara competenza nominate dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Il funzionamento è coordinato dalla Giunta Esecutiva.

ART.27 CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Alle elezioni per la carica di Presidente possono partecipare i Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali.

E' necessario essere socio effettivo da almeno cinque anni ed essere in regola con il pagamento delle quote associative. Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultano essere iscritti ad altra associazione sindacale di categoria che abbia gli stessi scopi o scopi contrastanti con la FenImprese.

ART.28 INCOMPATIBILITA'

In caso di nomina ad una carica pubblica di uno dei componenti dei vari organi associativi saranno adottate le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità. La Giunta Esecutiva ha la facoltà di deliberare ulteriori ed eventuali situazioni di incompatibilità.

ART.29 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un decennio e sono riconfermabili per analogo periodo senza alcun limite temporale.

ART.30 COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Presidente riceverà un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate. Per le altre cariche sociali è previsto un compenso forfettario ed il rimborso delle spese documentate.

ART.31 RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

La rappresentanza di categoria dei Soci viene espressa dalle Federazioni Nazionali di Categoria:

- A) Nell'elaborazione delle politiche sindacali di propria attinenza, secondo le direttive della Giunta Esecutiva Nazionale;
- B) Nella stipulazione di contratti collettivi di lavoro sottoposti preventivamente all'autorizzazione della Giunta Esecutiva Nazionale che ne gestisce le politiche contrattuali
- C) Nel rappresentare le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali;
- D) Nello svolgere attività promozionali in campo associativo.

Le Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi della FenImpresa, hanno il compito di tutelare gli interessi del settore rappresentato da ciascuna di esse. Pertanto ad ognuna è riconosciuta una sola Federazione. Le Federazioni Nazionali di categoria sono regolamentate dagli Statuti e dai regolamenti deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale approvati dal Consiglio Nazionale della FenImprese.

ART.32 LE FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Le Federazioni Nazionali di Categoria sono formate così come stabilito dall'art. 31 e sono strutturate in Provinciali, Regionali e Nazionali. I delegati provinciali di categoria vengono nominati dalla Presidenza provinciale o dal rappresentante provinciale, tra imprenditori iscritti ed appartenenti al settore cui si riferisce la designazione. Essi costituiscono le Federazioni Regionali di categoria che, a loro volta designano i delegati nazionali componenti le Federazioni Nazionali di Categoria. Possono far parte della FenImprese unioni di categorie già costituite, presentando al Presidente Nazionale della FenImprese relativa domanda a firma del loro legale rappresentante.

ART.33 ENTI A CARATTERE SOCIALE

Sono Enti a carattere sociale della FenImprese, laddove promossi:

1. Il Patronato

2. Fen Giovani Imprenditori:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, di tutelare gli interessi sociali ed economici dei giovani imprenditori.

3. Fen Industria:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria industriale, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori industriali.

4. Fen Distribuzione:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria della GDO, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori della grande distribuzione alimentare.

5. Fen Pens:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo di interventi a favore di anziani e pensionati.

6. Fen Donne:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di tutelare gli interessi sociali ed economici delle donne imprenditrici.

7. Fen Sanità:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria della sanità, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore sanitario.

8. Fen Turismo:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria turistica, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore turistico.

9. Fen Mec:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria dell'area dei motori, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico mecatronico, carrozzerie, centri di revisioni veicoli e gommisti.

10. Fen Impianti:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore degli impianti elettrici, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Antennisti, Ascensoristi, Elettricisti, Frigoristi, Termoidraulici.

11. Fen Tech:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore tecnologico, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Fotografi, Grafici, ICT – Information & Communication Technology.

12. Fen Food:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore alimentare, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Ristoratori, Alimentari vari, Caseari, Gelatieri, Lavorazione carni, Panificatori, Pastai, Pasticceri.

13. Fen Style:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore benessere, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Acconciatori, Estetisti, Odontotecnici.

14. Fen Arte:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore artistico, di tutelare gli interessi sociali ed degli imprenditori del settore nello specifico Ceramisti, Orafi, Restauro, Vetro – Musica e Arti varie.

15. Fen Moda:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore della moda, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Tessile, Abbigliamento, Calzaturieri, Sarti e stilisti, Occhialeria, Pulitintolavanderie.

16. Fen Edil:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore edile, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore dell'edilizia.

17. Fen Trasporti:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore trasporti, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Auto-Bus Operator, Taxisti, Autotrasporto di merci per conto di terzi.

18. Fen Arredo:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria del settore arredo, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore nello specifico Arredo, Legno, Tappezzeria.

19. Fen Form:

articolazione organizzativa della FenImprese che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria della formazione, di tutelare gli interessi sociali ed economici degli imprenditori del settore di tutti i tipi di formazione.

Con apposito regolamento la Giunta Esecutiva Nazionale stabilisce lo schema degli enti, le nomine e le regole di funzionamento degli organi e le competenze degli stessi.

ART.34 RAPPORTI CON ENTI ED ORGANIZZAZIONI

La FenImprese può aderire, su deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale, ad organizzazioni ed enti che operino a livello nazionale, comunitario ed internazionale. I rapporti saranno regolati da apposite convenzioni stipulate dal Presidente Nazionale.

ART.35 ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Le Associazioni territoriali di cui all'art. 5.2, promosse dalla FenImprese sono dotate di autonomia strutturale, finanziaria ed amministrativa e rette da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale della FenImprese, hanno riconoscimento giuridico e codice fiscale proprio. Sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza delle imprese associate attraverso i propri organismi previsti dai rispettivi Statuti. Inoltre sono responsabili di tutte le obbligazioni da esse a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia responsabilità a carico della FenImprese Nazionale. L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni di cui sopra sono regolati dagli Statuti e dai regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee. Le disposizioni contenute negli Statuti e nei regolamenti ditali Associazioni non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto né con quelle dei regolamenti nazionali della FenImprese. In caso di eventuali conflitti e/o competenza prevalgono le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organismi Nazionali della FenImprese. Ciascuna Associazione è tenuta a garantire il versamento da parte dei Soci delle quote sociali, comprese le eventuali integrazioni nella misura e nei modi deliberati dagli organi statutariamente competenti. La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica del funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle associazioni territoriali. Le associazioni territoriali entro il termine stabilito dalla sede Nazionale ogni anno dovranno provvedere a trasmettere alla stessa l'elenco dei Soci iscritti ed assicurare il versamento dei relativi contributi associativi. Le Associazioni partecipano all'Assemblea in proporzione al numero degli iscritti in regola con i pagamenti delle quote associative. Le modalità operative del presente articolo verranno comunque stabilite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART.36 FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali sono articolazioni della FenImprese Nazionale. Alle Federazioni Regionali spettano la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione. Esse rappresentano lo strumento di proposta e promozione per le politiche comunitarie di interesse regionale, nonché il momento di coordinamento delle associazioni territoriali per la diffusione su tutto il territorio di competenza di tutte le iniziative della FenImprese. Esse sono formate da un coordinamento composto da tutti i presidenti delle Associazioni costituite ai sensi dell'art. 5.2, guidato da un delegato inizialmente nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Il delegato avrà il compito di verificare la regolarità della tenuta dell'elenco dei Soci, onde consentire a questi ultimi di esercitare, attraverso le rispettive rappresentanze, il diritto di voto. Successivamente esse saranno strutturate con l'istituzione di un organismo che tenga conto dell'effettiva rappresentanza territoriale. Il delegato o le persone che rappresentano la Federazione sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto di qualsivoglia responsabilità a carico della FenImprese Nazionale. Le modalità operative del presente articolo saranno stabilite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART.37 COMMISSARIAMENTO

In caso si verificano nelle articolazioni dell'intero sistema associativo comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme dello Statuto e del regolamento nazionale, o comunque in ogni caso tali atti siano lesivi del prestigio e dell'immagine dell'Associazione Nazionale e/o locale, la Giunta Esecutiva Nazionale può disporre lo scioglimento degli organi collegiali e nominare un commissario. Il commissario all'uopo nominato provvederà a comunicare ai responsabili delle strutture commissariate la sospensione o decadenza dagli incarichi. La Giunta Esecutiva Nazionale stabilisce la durata della gestione commissariale e specifica i poteri del commissario. Può altresì nominare un commissario *ad acta* quando situazioni di particolare gravità lo rendano opportuno. Il commissario deve relazionare mensilmente la Giunta Esecutiva Nazionale con rapporto scritto sull'attività ed avanza proposte tese a regolarizzare la situazione. Le modalità operative del presente articolo saranno stabilite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART.38 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre di cui due effettivi e un supplente, nominati dall'Assemblea Nazionale e scelti anche al di fuori dell'Associazione. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea Nazionale. I revisori contabili effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Durano in carica dieci anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità della gestione economica - finanziaria della stessa e ne riferiscono alla Giunta Esecutiva Nazionale con apposita relazione sul bilancio economico. Assistono alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART.39 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica dieci anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Sono eletti dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. Spetta ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. In tal caso viene costituito un collegio arbitrale: ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un probiviro di sua fiducia, scelto fra i tre eletti dall'Assemblea. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato con maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio Arbitrale si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia. Questo termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori trenta giorni. Il lodo dovrà essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente della FenImprese entro dieci giorni dalla data della sua deliberazione. Il lodo è inappellabile. Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio Arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto. L'interpretazione del presente statuto e dei vari regolamenti o codici, nonché di ogni altra norma regolativa della FenImprese è di esclusiva competenza dei Probiviri della FenImprese. Nessun compenso è previsto per la carica e lo svolgimento delle funzioni dei Probiviri.

ART.40 ASSETTO CONTRIBUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci provvedono, attraverso il loro contributo, a supportare la FenImprese e le altri componenti organizzative a cui aderiscono, direttamente o indirettamente, secondo le modalità deliberate dagli organi preposti. Le associazioni territoriali di cui all'art. 5.2, in qualità di soci sono tenute ad istituire e far osservare ai propri iscritti l'obbligo del comma precedente. Le quote associative sono determinate per ciascun anno nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva Nazionale, che determina altresì l'importo annuale delle somme spettanti alle associazioni territoriali. Le quote associative saranno riscosse secondo le metodologie individuate o concordate dalla Giunta Esecutiva Nazionale con le associazioni territoriali di cui all'art. 5.2. Le associazioni di cui all'art. 5.4 sono tenute a corrispondere alla FenImprese un contributo annuo nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART 41 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j. fondo di riserva;
- k. redditi patrimoniali.

Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 5 (cinque) euro cadauna, né superiore a 500 (cinquecento) euro.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento l'associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.42 BILANCIO ANNUALE

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori sarà depositato presso la sede dell'associazione entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale entro i sessanta giorni successivi; il bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

ART.43 AMMINISTRATORE

Il Presidente Nazionale può nominare un Amministratore tra le persone di sua fiducia e di maturata esperienza, anche esterna alla FenImprese e può conferirgli apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa. I compiti dell'Amministratore sono:

1. curare l'amministrazione e disporre i pagamenti secondo le direttive del Presidente Nazionale;
2. compilare il bilancio preventivo e consuntivo secondo le indicazioni della Giunta Esecutiva Nazionale;
3. proporre al Presidente Nazionale variazioni al bilancio preventivo con eventuali storni da un capitolo all'altro, o l'istituzione di altri capitoli;
4. rispondere del suo operato solo al Presidente Nazionale;
5. dirigere l'ufficio del proprio mandato amministrativo.

ART.44 ISTITUZIONI DI SEDI

La FenImprese – Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità - Turismo può istituire sedi su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'istituzione delle sedi è di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale che nomina i responsabili e ne determina le strutture, le competenze ed i rapporti con la Sede Nazionale. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno espresse nel Regolamento.

ART.45 RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

In virtù di quanto disposto dall'art. 22 del presente Statuto è possibile individuare soggetti che possano rappresentare la FenImprese presso enti, associazioni ed altre istituzioni tra coloro che ne condividano le finalità. Nel caso in cui tali scopi non fossero più condivisi è data facoltà al Presidente Nazionale, sentita la Giunta Esecutiva Nazionale, all'uopo convocata, di provvedere alla loro sostituzione dichiarandoli decaduti dall'incarico loro affidato.

ART.46 REGISTRO SOCI

Per il raggiungimento di cui all'art.2 la FenImprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituisce un Registro dei Soci, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascun Socio all'Associazione ed il suo inquadramento in esso.

ART.47 COMMISSIONE DEI SAGGI

La Giunta Esecutiva Nazionale, tre mesi prima della scadenza delle cariche, nomina una commissione composta da tre a cinque membri, scelti tra i Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che si siano distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali. Compito di questa commissione sarà quello di esplorare la base associativa con la possibilità di far convergere il più largo consenso sulla scelta del nuovo Presidente.

ART.48 NORME REGOLAMENTARI

La FenImprese per il suo funzionamento è regolata da apposite norme che sono approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

ART.49 TUTELA DEL MARCHIO

La FenImprese è titolare esclusiva della denominazione e del logo ed adotterà ogni forma di tutela legale nei confronti di tutti coloro che lo usassero in maniera impropria, scorretta o fraudolenta.

ART.50 MODIFICHE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

ART.51 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza di 2/3 dei componenti. In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo le modalità di devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione.

ART.52 NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Entro dodici mesi dall'approvazione le associazioni territoriali, le federazioni regionali e le federazioni nazionali di categoria si dovranno adeguare al vigente statuto e alle norme regolamentari.

DATA 10/11/2015

F.T.O. IL PRESIDENTE